

CATTOLICA & AGRICOLTURA SERRE

RISCHI AGEVOLATI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DELLE STRUTTURE SERRICOLE
E DEL CONTENUTO SOTTOSTANTE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. C&A SERRE 2 - ED. 11/2020)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. C&A SERRE DIP - ED. 11/2020)
- DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. C&A SERRE DIP AGG - ED. 11/2020)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app   

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI
GRAFICHE
APPLICATE
NEI TESTI

ELEMENTI DI
ATTENZIONE
NELLE CONDIZIONI
DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA	4
--------------------------------	---

SEZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	10
---	----

SEZIONE DANNI DIRETTI

1. Cosa è assicurato	15
2. Garanzie aggiuntive con aumento del premio	16
3. Condizioni di operatività	17
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	17

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO “COSA FARE IN CASO DI...”

1. Obblighi in caso di sinistro	20
---------------------------------	----

GLOSSARIO

GLOSSARIO

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano garanzie specifiche.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa, elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, il tutto anche a impiego mobile e sempreché posto all'interno delle Serre assicurate. **Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Attività dichiarata

Attività di coltivazione/produzione svolta dall'Assicurato e dichiarata nella scheda di polizza.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Azienda Agricola

Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi della normativa vigente.

C

Carenza

Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri, e paga il premio.

Colture

Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, purché sottostanti a una Serra.

Colture fluttuanti

Si intendono ulteriori Colture che la Società si impegna ad assicurare in aumento alla somma prevista alla partita **Colture**, nel limite del valore massimo indicato nella scheda di polizza per ciascuna annualità assicurativa.

Cose assicurate

Quanto previsto dalla definizione di Serre, Teli laterali e/o di copertura, Colture.

D

Danni materiali e diretti

Danni inerenti la materialità delle Cose assicurate, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno liquidabile

Il danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sotto limiti, massimi di indennizzo / risarcimento, ma che non tiene ancora conto di franchigie e scoperti eventualmente previsti.

E

Eccesso di Pioggia

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di pioggia intensa di breve durata, con una precipitazione media di 15 litri per metro quadrato (15 mm.) in 10 minuti o con una quantità di pioggia superiore a 60 litri per metro quadrato (60 mm.) al giorno.

F

Fenomeno elettrico

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;

- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Forma di garanzia

Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo.

Può essere:

- a valore intero o primo rischio assoluto (vedi definizioni di "Valore intero" e di "Primo rischio assoluto");

Franchigia

La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I

Indennizzo/Risarcimento

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 Settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n.135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.Leggs. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

L

Limite di indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società a tale titolo.

P

Partita

Insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata.

Periodo di polizza

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P., ovvero consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U., ovvero consulente tecnico d'ufficio) di svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

Il documento che comprova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto (P.R.A.)

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore delle Cose Assicurate al momento del sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 del Codice Civile.

R

Rapina

Reato previsto dall'Art.628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto

Reato

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le Cose Assicurate è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art.1907 del Codice Civile).

Rete antiafidi

Reti in polietilene a maglia molto fitta, atte a prevenire il contatto delle colture con insetti dannosi come gli afidi.

Reti antigrandine

Rete in fibra polietilica rispondente alla norma UNI 10406:1995.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

S

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Serre

Strutture non aventi caratteristiche stagionali, stabilmente fissate al terreno, chiuse da tutti i lati, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture. Si considerano compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, **apparecchiature elettriche e elettroniche** compresi quadri di comando e controllo, nonché le attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto ed al servizio delle strutture stesse e, limitatamente al **Tipo A1**, anche: le coperture del tetto e le pareti in vetro, vetro temperato, vetroresina, polycarbonato o in materiale plastico rigido, nonché eventuali reti antigrandine installate esternamente alla struttura.

Si intende escluso tutto quanto definito alla partita **Teli laterali e/o di copertura**.

Ai fini della classificazione del rischio, tali strutture sono ascrivibili a una delle seguenti tipologie:

- Tipo A1 - Serre in metallo e vetro
Serre aventi strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina, polycarbonato o in materiale plastico rigido, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a..
- Tipo A2 - Serre in metallo e doppio film plastico
Serre aventi strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in doppio film plastico, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a..
In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di zanca, di lunghezza non inferiore a 30 centimetri, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.
Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati a una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.
- Tipo A3 - Serre in metallo e monofilm plastico
Serre aventi strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in film plastico singolo, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a..
In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di zanca, di lunghezza non inferiore a 30 centimetri, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.
Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati a una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.

Sinistro

Verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società o Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

T

Teli laterali e/o di copertura

Film plastici costituenti le pareti laterali e/o le coperture di Serre, sia doppi che singoli, classificati con le lettere C - D – E - F dalla normativa UNI EN 13206:2017.

Si intendono compresi: rivestimenti termici aggiuntivi ed impianti ombreggianti fissati sia all'interno che all'esterno delle strutture serricole, reti antiafidi, reti antigrandine.

Terzi

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

V

Valore a nuovo

Questa definizione indica:

- in riferimento alle **strutture** (Serre), è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.
- in riferimento ai **macchinari, agli impianti ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche** sottostanti le **Serre**, è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- in riferimento ai **Materiali costituenti le pareti e le coperture** (vetro, vetro temperato, vetroresina, policarbonato, materiale plastico rigido, film plastico doppio o singolo) è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per caratteristiche tecniche, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle Colture.

Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità delle Cose assicurate e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (Art. 1907 del Codice Civile). Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

Vertenza

Conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

SEZIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

In questa prima parte trovi le norme e le garanzie proposte, con le quali potrai definire il prodotto secondo le tue necessità, per proteggere gli impianti serricoli di cui sei proprietario o conduttore.

Cattolica&Agricoltura Serre - Rischi Agevolati è la soluzione pensata per offrire agli assicurati una copertura contro i danni agli impianti serricoli causati dai fenomeni atmosferici. Quanto riportato di seguito si applica a tutte le garanzie scelte, ove non eventualmente diversamente disposto in polizza.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita in polizza una durata minore, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno.

In caso sia prevista una durata del contratto inferiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della **Società** al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 CC.



COME EFFETTUA I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO – DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Il contratto può avere durata massima di un anno e non può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo,



Non essendo presente il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

ART. 4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente **sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.

Qualora il Contraente **non sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Il recesso deve essere comunicato al Contraente con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto **all'Art.5 “Premio pagato e non goduto”**.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

ART. 5 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P * GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile = premio finito (questo tipo di contratto è esente da imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.

i

ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e senza tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2019.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2020.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.000 €.

Aliquota di imposta applicata: 13,50%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2020.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

P = Premio imponibile = premio finito = 2.000 €.

GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2020 alle ore 24 del 31 dicembre 2020 = 153.

D = 365 giorni.

R = $P * GR / D = 2.000 € * 153 / 365 = 838,36 €$.

ART. 6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

L'Assicurato perde il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:

- **umentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti, occultati o manomessi** i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modificate o alterate** le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati e/o alterati** gli indizi del reato.



La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. 7 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o incomplete** rese dal Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la **mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio, non portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia agito in buona fede.

La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.



ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Si ricorda che se il Contraente/Assicurato non ha agito in buona fede **le dichiarazioni inesatte o incomplete e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento o alla sua riduzione.

ART. 8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, come da Art. 1897 CODICE CIVILE, con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto.

ART. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. 10 RINUNCIA ALLA SURROGA

Salvo in caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'ART. 1916 DEL CODICE CIVILE verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli Enti e le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle società medesime;
- i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.**

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.



COSA FARE IN CASO DI:

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato:

1. **deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli ARTT. 1910 e 1913 DEL CODICE CIVILE;**
2. **ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

ART. 13 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

SEZIONE DANNI DIRETTI

PER QUALI DANNI SONO PROTETTO?

In questa sezione vengono indicati i danni materiali e diretti causati dagli eventi atmosferici alle strutture serricole ed al contenuto sottostante che è possibile garantire con questo prodotto. Non sono previste estensioni di garanzia a protezione da altri eventi.

1 – COSA È ASSICURATO

GARANZIE PRINCIPALI

ART. 16 OGGETTO DELLA GARANZIA



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle **Cose assicurate**:

- a) anche se di proprietà di terzi;
- b) nell'ambito della o delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza;
- c) sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate nella scheda di polizza;

causati da:

- 1) grandine;
- 2) uragani, trombe d'aria, bufere, tempeste e vento forte;
- 3) sovraccarico di neve sulle strutture;
- 4) fulmine;
- 5) eccesso di pioggia.

anche se determinati con **colpa grave** del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola, **salvo quanto stabilito dagli Artt. 20 "Esclusioni" e 21 "Limitazioni"**.



ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

La Società indennizza inoltre, le spese necessariamente sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per:

- 1) demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi** disciplinati dal D.P.R. n.230/95 e successive modifiche e integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro;

Limiti	Max. 10% del danno liquidato a termini di polizza, per sinistro
--------	---

- 2) rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, i macchinari e gli impianti posti sottotetto alle Serre assicurate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione delle Serre o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati;

Limiti	Fino a 5.000 € per sinistro
--------	-----------------------------

NOTA BENE

Queste spese si intendono prestate senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 26 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. 22 "Limiti di indennizzo, Risarcimento, Scoperti, Franchigie".



Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

(Operanti solo se richiamata la relativa garanzia nella scheda di polizza e corrisposto il relativo Premio)

Si intendono operanti le seguenti garanzie aggiuntive selezionate da un elenco su richiesta del Contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati nella scheda di polizza.

ART. 17 COLTURE FLUTTUANTI

La Società si impegna ad assicurare, per ciascuna annualità assicurativa, ulteriori colture in aumento alla somma prevista nella scheda in polizza alla partita **Colture** e nel limite del valore massimo indicato nella scheda di polizza alla partita **Colture Fluttuanti**.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

- premesso che dalla data di effetto della presente polizza la somma assicurata per le Colture Fluttuanti è indicata nella scheda di polizza, si conviene tra le Parti che ogni variazione della somma assicurata, corrispondente al valore delle colture esistenti in effettivo aumento rispetto alla partita Colture, dovrà essere comunicata dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società con apposita dichiarazione;
- le denunce dei valori delle colture fluttuanti devono essere trasmesse dal Contraente e/o Assicurato alla Società per P.E.C., raccomandata a/r, fax od altro mezzo equivalente con data certa; ogni denuncia del valore delle colture fluttuanti è operante sino a successiva altra denuncia, anche nel caso di passaggio di annualità assicurativa;
- il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le colture presso altre compagnie.



PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

- per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio annuo, determinato dall'applicazione del tasso stabilito per la partita Colture al valore di massimo impegno fluttuante.
- l'acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.
- il premio di regolazione sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa aggiungendo le somme assicurate per ciascun giorno, dividendo il totale per 360 ed applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato nella scheda di polizza per la partita Colture;
- la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente che dovrà essere pagato entro quindici giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione.



LIMITAZIONI

- se il pagamento del premio di regolazione non verrà effettuato entro il sopradetto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato. La garanzia tornerà ad essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione;
- la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno fluttuante indicato nella scheda di polizza.

3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 18 FORMA E TIPO DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:

1. Forma di garanzia: **Valore intero**.
2. Tipo di garanzia: **Valore a nuovo** (non valida per la partita Colture).

ART. 19 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in **Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. 20 ESCLUSIONI



BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) Serre, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, danneggiate nelle strutture portanti, pericolanti, incomplete nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso tutto quanto in esse contenuto.

- b) Serre, macchinari, attrezzature ed impianti, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.
- c) Film plastici costituenti le coperture e/o le pareti laterali delle Serre, sia doppi che singoli, classificati con le lettere **N – A e B** dalla normativa UNI EN 13206:2017, nonché i macchinari, le attrezzature, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di qualunque tipologia, le Colture, ad essi sottostanti.
- d) Apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza.
- e) impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse);
- f) il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza; i costi di scavo, sterro e riempimento di terreno; aeromobili, natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o ad altri registri esteri;
- g) boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere, ad accezione di tutto quanto definito nella partita Colture.

ART. 21 LIMITAZIONI



Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

a) VERIFICATISI IN OCCASIONE DI:

- a.1) atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione militare, invasione o simili, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

SI PRECISA CHE

non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

- a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;

salvo che il Contraente / Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) CAUSATI DA, O VERIFICATISI IN OCCASIONE DI:

- b.1) **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche**;
- b.2) **inondazioni, alluvioni, allagamenti**;
- b.3) **mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina**;
- b.4) **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento** del terreno, **valanghe e slavine**;

salvo che il Contraente / Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) CAUSATI DA O DOVUTI A:

- c.1) **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- c.2) **inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo**;
- c.3) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di Serre e quanto in esse contenuto;
- c.4) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi **danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate**;
- c.5) **mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica da qualsiasi causa determinati**;

subiti dalle Colture e causati o dovuti a:

- c.6) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- c.7) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- c.8) acqua, neve, grandine provocati dalla violenza degli eventi previsti dall'Art. 16 "Oggetto della garanzia", se non dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle Serre e/o dei Teli laterali e/o di copertura;
- c.9) da sovraccarico neve a reti antiafidi, rivestimenti termici aggiuntivi, impianti ombreggianti, reti antigrandine, il tutto se installato esternamente alle Serre.

d) SONO ESCLUSI I DANNI DI:

- d.1) **furto, rapina**, ammanco, smarrimento, saccheggio, delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi garantiti dalla presente polizza;
- d.2) **fenomeno elettrico**, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi garantiti dalla presente polizza;
- d.3) **umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi**, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- d.4) **dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;**

e) SONO ESCLUSI I DANNI, DIRETTI ED INDIRETTI, PROPRI O A TERZI, CAUSATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE DA:

- e.1) qualsiasi **modifica penalizzante di dati o software** a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria;
- e.2) **malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati o software;**



Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. 22 LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella scheda di polizza.



Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa **detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia e/o scoperto** come indicato nella scheda di polizza.

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SINISTRO

“COSA FARE IN CASO DI”

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la presentazione delle pratiche per la liquidazione.

Nella presente Sezione vengono illustrate le regole che l'Assicurato deve seguire nel caso in cui si verifichi un sinistro coperto dalle garanzie acquistate.

1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 23 OBBLIGHI PER IL CONTRAENTE / ASSICURATO



COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile, **utilizzando anche eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito [www. cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:



- c) **conservare** le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un **elenco dettagliato** dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

NOTA BENE

In caso di danno alla partita Colture deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Colture, nonché la documentazione dettagliata del costo relativo alle Colture danneggiate finite e/o in corso di lavorazione.

ART. 24 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro è ottenuto con i seguenti criteri:

I. Serre

In riferimento alle **strutture**, si stima a spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutte le serre assicurate al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

In riferimento ai **macchinari ed agli impianti** sottostanti, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dal Contraente / Assicurato;

Limitatamente alle **apparecchiature elettriche ed elettroniche** sottostanti, il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

1. se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulta in stato di attività;
- b) sono ancora disponibili, sul mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o impianti o i loro ricambi, uguali o analoghi per rendimento economico;
- c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di produzione;

si stima il **valore a nuovo** che corrisponde al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

2. se non è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui alle lettere del precedente punto 1., si stima valore allo stato d'uso che corrisponde al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

II. Materiali costituenti le pareti e le coperture (vetro, vetro temperato, vetroresina, policarbonato, materiale plastico rigido, film plastico doppio o singolo): è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.

III. Colture

I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la

quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

Qualora tali prodotti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- i prodotti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti prodotti illesi;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

NOTA BENE

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

ART. 25 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno, eseguita separatamente per ogni singola partita, **ad eccezione delle Colture**, è calcolata secondo i seguenti criteri:

A. Si stima l'ammontare **del danno in base al Valore a nuovo**, secondo i seguenti criteri:

- in riferimento alle **strutture (Serre)**, è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.
- in riferimento ai **macchinari, agli impianti, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sottostanti le Serre**, è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- in riferimento ai **Materiali costituenti le pareti e le coperture delle Serre** (vetro, vetro temperato, vetroresina, polycarbonato, materiale plastico rigido, film plastico doppio o singolo) è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per caratteristiche tecniche, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

B. Si stima l'ammontare **del danno in base al Valore allo stato d'uso**, secondo i seguenti criteri:

- in riferimento alle **strutture (Serre)** è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area.
- in riferimento ai **macchinari, agli impianti, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sottostanti le Serre** è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- In riferimento ai **Materiali costituenti le pareti e le coperture delle Serre** (vetro, vetro temperato, vetroresina, polycarbonato, materiale plastico rigido, film plastico doppio o singolo), è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante, **con l'eccezione degli elementi laterali e/o di copertura in materiale sintetico per i quali il deprezzamento viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai seguenti parametri:**

- a) per le coperture e le pareti esterne in laminati semirigidi, od ondulati, lastre rigide o alveolari, la valutazione verrà stabilita considerando i seguenti parametri da applicare al valore a nuovo:
 - I. nessun degrado se il danno avviene durante il periodo di garanzia prestato dal produttore e riportato nel certificato di garanzia rilasciato al momento dell'acquisto;
 - II. un degrado del **5%** annuo per gli anni successivi al periodo di garanzia indicato al precedente punto I, con il massimo del **30%**.



- b) per le coperture e le pareti esterne in film plastico, doppio o singolo, la valutazione verrà stabilita considerando i seguenti parametri da applicare al valore a nuovo:
- I. nessun degrado se il danno avviene durante il periodo di garanzia prestato dal produttore e riportato nel certificato di garanzia rilasciato al momento dell'acquisto;
 - II. un degrado del **10%** annuo per gli anni successivi al periodo di garanzia indicato al precedente punto I, con il massimo del **50%**.

In caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità valutato con il criterio previsto dal tipo di garanzia "Valore allo stato d'uso" che tiene conto del deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese intercorse per il recupero);
- b) il supplemento d'indennità pari alla differenza tra la stima del danno effettuata in base al "Valore a nuovo" e quella effettuata in base al "Valore stato d'uso".



Agli effetti degli **Artt. 26 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"** e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- **superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;**
- **inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.**



L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente i macchinari, gli impianti, e le apparecchiature elettriche ed elettroniche, in stato di attività.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.



Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato importo superiore al doppio del valore determinato in base a quanto previsto nel precedente comma, lettera a).



COLTURE

La determinazione del danno per le **Colture**, è calcolata secondo i seguenti criteri:

si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.



Qualora le colture risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- le colture danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti colture illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

ART. 26 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE



Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 27 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni concordati secondo quanto previsto dall'Art. 28 "Procedura per la valutazione del danno" sono vincolanti per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari. Resta esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 28 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 29 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 23 "Obblighi per il Contraente / Assicurato";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui agli Art. 24 "Valore delle cose assicurate" e Art. 25 "Determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 28 "Procedura per la valutazione del danno", comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 30 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER L'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'offerta (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).


NOTA BENE

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, relativamente al sinistro, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

ART. 31 ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione:**

- 
- che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro
 - che non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche)
 - che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 100.000,00**.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno. Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta di anticipo da parte dell'Assicurato, dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

NOTA BENE

Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.



L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro trenta giorni dalla data di eccezione o contestazione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.

CATTOLICA ASSICURAZIONI

DAL 1896